



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Sviluppo, Infrastrutture, Imprese e Professioni
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

N. 145 del 19/05/2023
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 056/DIR/2023/00145

Oggetto: Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Iscrizione dell'Associazione Turistica pro loco Santa Maria al Bagno all'Albo Regionale delle associazioni pro loco di Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
- Vista la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato "MAIA 2";
- Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
- Vista la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 e ss.mm. ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

sulla base dell'istruttoria espletata dal RUP, riceve dallo stesso la seguente relazione.

Premesso che

il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018, ha approvato la L.R. 25/2018 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", la quale prevede all'art. 7 che:



“1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco, l’associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto; b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto; e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d’istituire l’associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.

2. La domanda deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale l’associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali.

3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell’intera documentazione, inclusa l’effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell’associazione nell’Albo regionale delle pro loco.”

La stessa legge, ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale, prevede, all’art. 4, che la pro loco:

“a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio; b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all’Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto; d) disponga di adeguati locali sociali.”,

e, all’art. 5, prevede che:

“lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell’associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; c) le norme sull’elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell’associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l’associazione ha sede.”

Considerato che

In data 14 febbraio 2023 è pervenuta alla Sezione istanza di iscrizione all’Albo regionale delle pro loco da parte dell’associazione turistica pro loco Santa Maria al Bagno, via G.B. Galvani 5, Santa Maria al Bagno (Nardò), C.F. 93150450752, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. AOO_056/14/02/2023/0000611.



La predetta associazione in allegato all'istanza ha prodotto la seguente documentazione, a seguito dei chiarimenti richiesti dal Rup: copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale; Documentazione relativa alla vigente composizione degli organi dell'Associazione; elenco soci; relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti; relazione sulle peculiarità e sulle caratteristiche paesaggistiche della frazione di Santa Maria al Bagno (Nardò).

Con nota prot. n. AOO_056/27/02/2023/0000770, la Sezione inviava richiesta di informativa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), e art. 7, comma 3, della l.r. 11 giugno 2018, n. 25 al Comune di Nardò e al locale Comando della Polizia Locale per verificare sia la possibilità di coesistenza di più associazioni pro loco sul territorio di competenza, considerato che all'Albo regionale risultano iscritte altre pro loco che operano nel medesimo Comune, sia la veridicità dei dati dichiarati dall'associazione per quanto riguarda la sede sociale.

Con nota del 21.03.2023, acquisita agli atti al prot. n. AOO_056/21/03/2023/0001005, il presidente dell'associazione pro loco comunicava il momentaneo spostamento della sede sociale in via E. Filiberto a causa dei lavori di ristrutturazione in corso presso la precedente sede sociale. Tale comunicazione veniva inoltrata sia al Comune di Nardò sia al locale Comando della Polizia Locale per i conseguenti adempimenti di competenza.

Con nota prot. n. 0016712 del 21.03.2023, acquisita agli atti al prot. n. AOO_056/22/03/2023/0001016, il Dirigente dell'Area Funzionale 5 del Comune di Nardò inviava l'informativa richiesta e per le motivazioni nella stessa riportata esprimeva parere negativo circa la possibilità di procedere all'iscrizione dell'associazione pro loco istante nell'Albo regionale. In allegato alla predetta nota, veniva inoltrata nota del locale Comando della Polizia Locale che confermava, all'esito delle verifiche di competenza effettuate, lo spostamento della sede sociale della pro loco in via E. Filiberto.

Preso atto dei contenuti della documentazione inviata dal Comune di Nardò, con nota prot. n. AOO_056/29/03/2023/0001093 la Sezione notificava all'associazione pro loco preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/90 dell'istanza di iscrizione all'albo regionale.

Con nota del 31.03.2023, acquisita al prot. n. AOO_056/03/04/2023/0001133, l'associazione pro loco riscontrava il preavviso di rigetto e contestava le motivazioni nello stesso riportato, confermando la richiesta di iscrizione all'Albo regionale. Con successiva nota del 08.05.2023, acquisita agli atti al prot. n. AOO_056/17/05/2023/0001534, il presidente dell'associazione pro loco precisava ulteriormente ed integrava i contenuti della precedente nota di risposta, confermando la richiesta di iscrizione all'Albo Regionale.

Preso atto dei contenuti delle due predette note inviate dall'associazione pro loco, ritenendo accoglibili le motivazioni e le controdeduzioni nelle stesse riportate,

Ritenuto che

la suindicata Associazione è risultata in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia, all'esito dell'istruttoria condotta sulla relativa istanza e sull'allegata documentazione,

si propone al Dirigente di Sezione l'adozione del consequenziale provvedimento.



VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss. mm. e ii.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal RUP;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente atto;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/1997 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- di iscrivere nell'Albo regionale delle associazioni pro loco di Puglia l'associazione turistica pro loco Santa Maria al Bagno, via E. Filiberto 86, Santa Maria al Bagno (Nardò), C.F. 93150450752, con competenza territoriale limitata alla frazione Santa Maria al Bagno del Comune di Nardò;

- di fare salva l'adozione di provvedimenti di cancellazione nei confronti della predetta associazione al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 10 della L.R. 25/2018 o quando sia accertato il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia previsti dalla medesima legge;

- di dare atto che il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà notificato alla pro loco interessata ed al relativo Comune;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio**

SEZIONE Turismo e Internazionalizzazione

sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 per un periodo pari a 10 giorni;

- si compone di n. 5 pagine.

Il Dirigente della Sezione

(dott. Patrizio Giannone)

Il sottoscritto attesta che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O.

(dott. Antonio Longo)